

La sicurezza chimica nelle imprese

Introduzione per le PMI



Clausola di esclusione di responsabilità/Avviso legale

Il presente documento contiene informazioni pratiche tese a chiarire i ruoli e gli obblighi delle imprese a norma dei regolamenti REACH, CLP e BPR. Tuttavia, si ricorda agli utenti che i testi dei regolamenti REACH, CLP e BPR sono gli unici veri riferimenti giuridici e che le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un parere legale. L'uso di dette informazioni rientra nell'esclusiva responsabilità dell'utente. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche declina ogni responsabilità riguardo al possibile uso delle informazioni contenute nel presente documento.

Questa è una traduzione di lavoro di un documento originariamente pubblicato in inglese. Il documento originale è disponibile sul sito web dell'ECHA.

La sicurezza chimica nelle imprese Introduzione per le PMI

La presente pubblicazione si basa sugli orientamenti per i consulenti delle PMI (Guide for SME Advisers) redatti dall'ECHA e dall'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) per l'Enterprise Europe Network, la rete europea al servizio delle PMI.

Riferimento: ECHA-15-B-02-IT
Numero catalogo: ED-04-15-425-IT-N
ISBN: 978-92-9247-446-1
DOI: 10.2823/45412
Lingua: italiano

© Agenzia europea per le sostanze chimiche, 2015

Per inviare eventuali osservazioni o domande relative al presente documento, utilizzare il modulo per la richiesta di informazioni (riportando il riferimento e la data di pubblicazione). Il modulo è reperibile alla pagina "Contatti" dell'ECHA all'indirizzo: <http://echa.europa.eu/contact>

Agenzia europea per le sostanze chimiche

Indirizzo postale: Casella Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia
Sede: Annankatu 18, Helsinki, Finlandia

Sommario

Lo sapevate?	5
1. Le norme relative alla fabbricazione, alla commercializzazione e all'uso delle sostanze chimiche nell'UE	6
1.1 QUALI SOSTANZE CHIMICHE SONO CONTEMPLATE?	8
1.2 CHI DEVE CONFORMARSI?	10
1.3 IL REGOLAMENTO REACH – COME FUNZIONA?	12
1.4 IL REGOLAMENTO CLP – COME FUNZIONA?	21
1.5 IL REGOLAMENTO SUI BIOCIDI – COME FUNZIONA?	26
1.6 QUALI SONO LE SCADENZE?	28
2. Come orientarsi nella legislazione dell'UE sulle sostanze chimiche	31
2.1 TROVARE LE PRESCRIZIONI APPLICABILI A SECONDA DEI CASI	31
2.2 ASSISTENZA	41
2.3 COME RIDURRE I COSTI	42
2.4 DA OBBLIGHI DI LEGGE AD OPPORTUNITÀ COMMERCIALI	44
Allegati	46
ALLEGATO I NUOVI PITTOGRAMMI DEL CLP QUALI SONO I PITTOGRAMMI PER I DIVERSI PRODOTTI	46
ALLEGATO II TIPI DI BIOCIDI	48
ALLEGATO III RISORSE UTILI PER LE PMI	52
ALLEGATO IV VERIFICA DEI FINANZIAMENTI DELL'UE E NAZIONALI	54
Riconoscimenti	56
Chi siamo	59



Lo sapevate?

Il regolamento UE concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), il regolamento UE relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) e il regolamento sui biocidi (BPR) incidono sulle attività commerciali della maggior parte delle imprese con sede nell'UE e in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che aderiscono allo Spazio economico europeo (SEE).

Molte piccole e medie imprese ritengono che questi regolamenti non si applichino alla loro attività.

Infatti, da recenti indagini e ispezioni condotte nei paesi aderenti all'UE/al SEE è emerso che quasi il 70 % delle PMI che non operano nel settore chimico non è a conoscenza dell'impatto diretto che i regolamenti REACH e CLP hanno sulle relative attività. Considerato il loro fatturato, le imprese più piccole non pensano di doversi conformare al regolamento REACH. Pertanto, si rischia di immettere sul mercato prodotti chimici non conformi e non sicuri.

Al contempo, le indagini condotte sulle PMI e sulle imprese di fabbricazione mostrano che le piccole aziende informate dell'esistenza dei suddetti regolamenti e del relativo impatto sulle loro attività commerciali sono quelle più attive nel riprogettare i processi di fabbricazione. Inoltre, le imprese di tutte le dimensioni sono impegnate nella sostituzione dei prodotti chimici più pericolosi con alternative più sicure.

La sicurezza chimica è una risorsa per le aziende.

La conformità ai regolamenti REACH, CLP e BPR può inoltre permettere ai clienti di soddisfare le seguenti esigenze:

- o operare legalmente sul mercato dell'UE;
- o garantire la fornitura, l'uso e la gestione sicuri delle sostanze chimiche;
- o rendere più sicuro l'ambiente di lavoro;
- o risparmiare sui costi riducendo l'impatto sulla salute nei luoghi di lavoro e sull'ambiente;
- o migliorare la loro reputazione agli occhi dei clienti, dei consumatori, degli investitori e della comunità, che sono sempre più attenti alla gestione responsabile delle sostanze chimiche e alla sostenibilità;
- o trovare nuovi mercati qualora abbiano sviluppato alternative più sicure per le sostanze chimiche molto pericolose, per esempio quelle destinate a essere gradualmente eliminate perché estremamente preoccupanti per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- o diventare più competitivi sui mercati internazionali.

La sicurezza chimica
è una risorsa per le
aziende.





1. Le norme relative alla fabbricazione, alla commercializzazione e all'uso delle sostanze chimiche nell'UE

Le norme generali per la commercializzazione delle sostanze chimiche nell'UE sono stabilite nei regolamenti REACH e CLP. Altre legislazioni relative a settori specifici, come il BPR, integrano queste due normative orizzontali in materia di sicurezza chimica.

Il REACH, il CLP e il BPR perseguono l'obiettivo comune di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente, attribuendo all'industria la responsabilità della sicurezza delle sostanze chimiche immesse sul mercato dell'UE. I regolamenti rispondono a esigenze commerciali e sociali importanti ai fini di una corretta gestione delle sostanze chimiche e del loro uso sicuro. Queste normative si applicano allo Spazio economico europeo (SEE), vale a dire ai 28 Stati membri dell'UE, all'Islanda,

al Liechtenstein e alla Norvegia.

Le PMI hanno le stesse responsabilità delle grandi imprese e non possono essere esentate da nessuna delle prescrizioni in materia di sicurezza chimica. Le uniche disposizioni specifiche previste per le PMI riguardano la riduzione delle tariffe e degli oneri da pagare.

REACH

Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006

Il **REACH** è il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Si tratta della principale normativa UE relativa alle sostanze chimiche e prende in considerazione, in linea di principio, tutte le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli per uso industriale, professionale o al consumo. Pertanto, il regolamento REACH ha ripercussioni sulla maggior parte dei settori industriali e si applica alla maggior parte delle imprese nell'UE.

Il REACH stabilisce le norme più ambiziose al mondo in materia di sicurezza chimica. I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a dimostrare come la sostanza che immettono sul mercato possa essere utilizzata in modo sicuro e a comunicare ai propri clienti le misure di gestione dei rischi. Al fine di garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche, tutti gli attori sono tenuti ad assicurare la comunicazione lungo l'intera catena di approvvigionamento. Se non è possibile gestire opportunamente i rischi, le autorità competenti possono limitare l'uso di una sostanza o assoggettarlo ad autorizzazione preventiva.

Le prescrizioni del REACH per la gestione delle sostanze chimiche incentivano le imprese a riesaminare il portafoglio delle loro sostanze chimiche e a sostituire quelle più pericolose con alternative più sicure. Uno degli scopi del regolamento è promuovere l'innovazione e migliorare la competitività dei marchi europei sui mercati internazionali.

Le imprese possono utilizzare le informazioni prodotte ai sensi del REACH anche per conformarsi ad altre normative.

CLP

Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele (CE) n. 1272/2008

Il **CLP** è il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il CLP integra il regolamento REACH e assicura che i pericoli delle sostanze chimiche siano comunicati in modo chiaro a lavoratori e consumatori attraverso etichette con pittogrammi e indicazioni standard.

Prima di poter immettere dei prodotti chimici sul mercato dell'UE, l'industria ha l'obbligo di classificarli in base ai pericoli identificati e successivamente di etichettarli e imballarli secondo il sistema definito dal CLP. Ciò facilita la comprensione delle caratteristiche di pericolosità del prodotto nell'UE e in tutto il mondo e facilita il commercio mondiale perché il CLP attua il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, "GHS") delle Nazioni Unite.

Il regolamento CLP sostituisce la direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE) e la direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE). Dal 1° dicembre 2010 la classificazione e l'etichettatura delle sostanze deve avvenire secondo il sistema definito dal CLP, mentre per le miscele il termine per l'adozione di tale sistema è fissato al 1° giugno 2015.

Il CLP contempla la maggior parte delle sostanze chimiche immesse sui mercati industriali, professionali e di consumo all'interno dell'UE, comprese quelle fornite a titolo gratuito.

Più di 20 leggi dell'UE fanno riferimento alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze chimiche; pertanto, quando una sostanza è classificata come pericolosa, si applicano altre prescrizioni di legge al fine di controllarne l'uso, come ad esempio l'obbligo di condurre una valutazione della sicurezza chimica sul posto di lavoro. Se le sostanze non possono essere immesse sul mercato per determinati usi in ragione della loro classificazione, le aziende devono trovare delle alternative. Per esempio, le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione non possono essere utilizzate nei prodotti di consumo in quantitativi superiori a determinati livelli di concentrazione.

Il **BPR** è il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, che disciplina l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi utilizzati per la proteggere l'uomo, gli animali, i materiali o gli articoli da organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l'azione dei principi attivi contenuti nel biocida. Il BPR abroga e sostituisce la direttiva n. 98/8/CE sui biocidi. Lo scopo del regolamento sui biocidi è migliorare il funzionamento del mercato dei biocidi all'interno dell'UE, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.

Prima di poter essere immessi sul mercato tutti i biocidi necessitano di un'autorizzazione e i principi attivi in essi contenuti devono essere precedentemente approvati, a eccezione di quelli soggetti a revisione.

BPR

Regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi

Le PMI hanno le stesse responsabilità delle grandi imprese e non possono essere esentate da nessuna delle prescrizioni in materia di sicurezza chimica.



1.1 QUALI SOSTANZE CHIMICHE SONO CONTEMPLATE?

I regolamenti REACH, CLP e BPR si applicano a un'ampia varietà di prodotti forniti e utilizzati sotto forma di sostanze chimiche, miscele e articoli.

REACH

A norma dei regolamenti REACH e CLP vigono le seguenti definizioni.

CLP

Sostanza significa un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione.

Esempi: metalli (alluminio, zinco, ferro, cromo ecc.), acetone, ftalati, etanolo.

Miscela indica una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.

Esempi: vernice, colla, inchiostro, leghe metalliche, detergenti per uso domestico.

Articolo indica un oggetto a cui sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

BPR

Esempi: capi di abbigliamento, mobilio, apparecchi elettronici e praticamente qualunque oggetto della vita moderna.

Attenzione: se lo scopo principale del prodotto è quello di rilasciare la sostanza, come nel caso di una penna, di un profumo, di una cartuccia di inchiostro, il prodotto non è considerato un articolo ai sensi del REACH. È la combinazione di un contenitore (ad esempio un flacone di profumo) e il suo contenuto (il profumo). Pertanto, il contenitore è considerato un articolo e il profumo una miscela.

Il BPR definisce un biocida, un principio attivo e un articolo trattato come segue.

Con il termine **biocida** s'intende:

qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica;

qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l'intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida.

Esempi: i biocidi sono classificati in 22 tipi di prodotto (di cui al titolo V del BPR) raggruppati in quattro aree principali di applicazione:

- disinfettanti, per uso domestico e industriale,
- preservanti per prodotti naturali e fabbricati;
- prodotti per il controllo degli animali nocivi;
- altri biocidi specifici, per esempio, prodotti antincrostazione.

Nell'allegato II sono fornite le descrizioni di ciascun tipo di prodotto.

Principio attivo indica una sostanza o un microrganismo che agisce su o contro gli organismi nocivi.

Il BPR comprende anche disposizioni specifiche per i nanomateriali, sia nei principi attivi sia nei biocidi.

Articolo trattato indica qualsiasi sostanza, miscela o articolo trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi.

Esempi: pelletteria, mobili in legno, prodotti da bagno, utensili da cucina - praticamente qualsiasi prodotto di consumo non alimentare, fabbricato o importato nel mercato dell'UE, se è stato trattato con o contenente intenzionalmente uno o più biocidi.

Il BPR comprende anche disposizioni specifiche per i nanomateriali, sia nei principi attivi sia nei biocidi.



1.2 CHI DEVE CONFORMARSI?

Tutti gli attori nella catena di approvvigionamento di un prodotto chimico svolgono un ruolo importante per controllare i rischi e garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche. pertanto tutti sono tenuti a soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti REACH, CLP e BPR.

I regolamenti REACH e CLP definiscono gli attori della catena di approvvigionamento come segue:

REACH

CLP

Definizioni a norma di legge

Fabbricante indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE che fabbrica una sostanza all'interno dell'UE.

Importatore indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE responsabile dell'importazione.

Distributore indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi.

Utilizzatore a valle indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.

Gli utilizzatori a valle possono essere presenti in molti settori e in diverse professioni e per la maggior parte rappresentano le PMI. Tra gli esempi che figurano nei regolamenti REACH e CLP si possono citare:

Formulatori: producono miscele solitamente fornite più a valle, che comprendono, per esempio, vernici, adesivi, detergenti e kit diagnostici.

Utilizzatori finali: utilizzano prodotti chimici, ma non li forniscono più a valle nella catena di approvvigionamento. Alcuni esempi comprendono gli utilizzatori di adesivi, vernici, rivestimenti e inchiostri, lubrificanti, agenti detergenti, solventi e reagenti chimici come i prodotti sbiancanti.

Produttori di articoli: incorporano sostanze o miscele nei o sui materiali per formare un articolo, tra cui tessuti, apparecchiature industriali, dispositivi per la casa e veicoli (sia componenti che prodotti).

Riempitori: trasferiscono sostanze o miscele da un contenitore a un altro, generalmente nell'ambito del reimpaccaggio o del rebranding (attribuzione di un nuovo marchio).

Reimportatori: importano una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, che è stata originariamente prodotta nell'UE e registrata nella stessa catena di approvvigionamento.


Importatore con un rappresentante esclusivo: gli importatori sono utilizzatori a valle quando il loro fornitore stabilito al di fuori dell'UE ha designato un rappresentante esclusivo per adempiere gli obblighi che spettano ai dichiaranti stabiliti nell'Unione.

Tutti gli attori nella catena di approvvigionamento di un prodotto chimico svolgono un ruolo importante per controllare i rischi e garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche.

Gli utilizzatori a valle sono:

Utilizzatori industriali: lavoratori che utilizzano sostanze chimiche in un sito industriale, indipendentemente dalle dimensioni.

Utilizzatori professionali: lavoratori che utilizzano prodotti chimici al di fuori di ambienti industriali, per esempio nell'ambito di un workshop, presso il sito di un cliente o presso un centro sanitario o un istituto d'istruzione. Altri esempi tipici di piccole attività commerciali che prevedono un uso professionale sono le imprese edili, di pulizie e gli imbianchini.



REACH ACTORS	ATTORI AI SENSI DEL REACH
Manufacturer	Fabbricante
Downstrem user	Utilizzatore a valle
Distributor	Distributore
Formulmator	Formulatore
Importer	Importatore
Professional end user	Utilizzatore finale professionale
Industrial end user	Utilizzatore finale industriale
Consumer	Consumatore

Il regolamento sui biocidi definisce gli attori come segue:

Il **fornitore della sostanza** è una persona stabilita nell'Unione che fabbrica o importa una sostanza interessata, in quanto tale o in quanto componente di biocidi.

Il **fornitore del prodotto** è una persona che fabbrica o immette sul mercato un biocida costituito da, contenente o capace di generare la sostanza in questione.

BPR

Definizioni a norma di legge

1.3 IL REGOLAMENTO REACH – COME FUNZIONA?

Registrazione



><http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation>

Registrazione


Titolo II del REACH

Ciascuna impresa che fabbrica o importa una sostanza in quanto tale, in quanto componente di una miscela o, in alcuni casi, anche contenuta in articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all'anno, indipendentemente dalla sua pericolosità, è tenuta a registrarla presso l'ECHA per poterla immettere sul mercato dell'UE: è il principio della commercializzazione solo previa disponibilità dei dati ("no data, no market").

Nell'articolo 2 del REACH sono riportate le esenzioni dall'obbligo di registrazione.

Nel 2008 la preregistrazione ha concesso, a talune condizioni, diversi periodi di transizione per la registrazione, nel 2010, nel 2013 e nel 2018 per la maggior parte delle sostanze attualmente sul mercato, a seconda del loro tonnellaggio e dei loro pericoli. Per le imprese che fabbricano o importano sostanze per la prima volta è ancora possibile effettuare la preregistrazione tardiva entro il 31 maggio 2017 qualora sia applicabile la scadenza del 2018. Le imprese intenzionate a registrare la stessa sostanza devono collaborare all'interno di un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF) al fine di condividere le informazioni ed evitare sperimentazioni inutili.

Le sostanze fabbricate o quelle nuove e non preregistrate devono essere registrate prima dell'immissione sul mercato.



TIMELINES FOR REGISTRATION	CALENDARIO DELLA REGISTRAZIONE
PRE-REGISTERED SUBSTANCES	SOSTANZE PREREGISTRATE
Pre-registration	Preregistrazione
1 June – 30 November 2008	1° giugno – 30 novembre 2008
Late pre-registration	Preregistrazione tardiva
Until 31 may 2017	Fino al 31 maggio 2017
1 June 2008	1° giugno 2008
30 November 2010	30 novembre 2010
31 may 2013	31 maggio 2013
31 may 2018	31 maggio 2018
≥ 1 000t/a	≥ 1 000t/a
CMR ≥ 1 t/a	CMR ≥ 1 t/a
R50/53 CMR ≥ 100t/a	R50/53 CMR ≥ 100t/a
≥ 100 t/a	≥ 100 t/a
≥ 1 t/a	≥ 1 t/a
Legend:	Legenda:
CMR - carcinogenic, mutagenic, reproductive toxicant	CMR - cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione toxicant

R50/53 - toxic for the aquatic environment	R50/53 - tossico per l'ambiente acquatico
t/a - tonnes per year	t/a – tonnellate all'anno

Valutazione

Titolo VI del REACH

L'ECHA controlla la conformità delle informazioni riportate nei fascicoli di registrazione ed esamina tutte le proposte di sperimentazione in essi contenute al fine di evitare sperimentazioni non necessarie. Gli Stati membri valutano le sostanze in relazione a specifiche preoccupazioni relative alla salute umana e all'ambiente.

Autorizzazione

Titolo VII del REACH

Questa procedura è stata introdotta al fine di garantire il controllo dei rischi derivanti dalle sostanze chimiche presenti sul mercato che destano le maggiori preoccupazioni. Lo scopo è sostituire le sostanze chimiche estremamente preoccupanti, con alternative più sicure, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile.

La procedura prevede numerose fasi e ciascuna di esse include una consultazione pubblica:

AUTORIZZAZIONE



[»http://echa.europa.eu/it/regulations/reach/authorisation](http://echa.europa.eu/it/regulations/reach/authorisation)

[»http://echa.europa.eu/it/regulations/reach/authorisation](http://echa.europa.eu/it/regulations/reach/authorisation)

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE REACH - SVHC



1. Candidate List for Authorisation	1. Elenco di sostanze candidate per l'autorizzazione
2. Authorisation List	2. Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione
3. application for authorisation	3. Domanda d'autorizzazione

1. elenco di sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC) -

include sostanze preoccupanti, che causano gravi conseguenze per la salute dell'uomo e per l'ambiente:

- sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) con effetti noti o presunti per l'uomo;
- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB);
- sostanze che comportano un livello di preoccupazione equivalente, per esempio gli interferenti endocrini.

Le SVHC sono identificate costantemente in funzione dei criteri stabiliti nell'articolo 57 del REACH e aggiunte all'elenco di sostanze candidate due volte l'anno (a giugno e a dicembre). Pertanto, le imprese che le forniscono o le utilizzano hanno l'obbligo di trasmettere informazioni sulla sicurezza lungo la catena di approvvigionamento.

Per ulteriori informazioni:

» <http://echa.europa.eu/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list>

2. inclusione nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del REACH) delle sostanze presenti nell'elenco di sostanze candidate che destano maggiore preoccupazione a causa delle loro proprietà pericolose e dei loro modelli d'uso. L'uso di queste sostanze è vietato dopo una certa data ("data di scadenza") a meno che sia concessa un'autorizzazione a singole imprese per il relativo uso specifico o l'uso sia esentato dall'autorizzazione. L'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione mira a promuovere la sostituzione e l'innovazione.

3. domanda di autorizzazione: fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle hanno la possibilità di presentare domanda di autorizzazione per poter continuare a fabbricare e a usare le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. Essi sono tenuti a versare una tariffa (non risarcibile) e a dimostrare che i rischi derivanti dall'uso della sostanza sono adeguatamente controllati. In caso contrario, l'autorizzazione può comunque essere concessa qualora si dimostri che i benefici socio-economici derivanti dall'uso della sostanza superano i rischi e non esistono tecnologie o sostanze alternative idonee.

RESTRIZIONE



» <http://echa.europa.eu/regulations/reach/restriction>

Sono previste poche esenzioni dall'obbligo di autorizzazione e sono riportate negli articoli 2, 56 e 62, paragrafo 2.

L'autorizzazione non è collegata alle procedure di registrazione.

Restrizione

Titolo VIII del REACH

Alcune sostanze o miscele che comportano rischi inaccettabili possono essere soggette a un divieto totale sul mercato dell'UE (per esempio gli ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura) o essere soggette a limitazioni in merito alla concentrazione della sostanza (per esempio in prodotti di consumo come pneumatici, capi di abbigliamento o articoli di gioielleria). Quando determinati usi sono soggetti a restrizione o la sostanza è vietata sul mercato dell'UE, la sostituzione è obbligatoria.

Le restrizioni non sono collegate alla procedura di registrazione.

Sono previste restrizioni anche nella normativa relativa alla sicurezza dei prodotti e in quella di settori specifici, per esempio per i detersivi, i cosmetici, i giocattoli e l'elettronica.

CHE COSA DEVONO FARE I DIVERSI ATTORI PER CONFORMARSI AL REACH?

Il regolamento REACH stabilisce prescrizioni differenti per i diversi attori, a seconda della loro posizione nella catena di approvvigionamento e del prodotto in questione.

Tutti gli attori sono tenuti a comunicare informazioni sulla sicurezza chimica lungo la catena di approvvigionamento.

Le prescrizioni relative a ciascun attore sono:

FABBRICANTI DI SOSTANZE

- **Registrare** la sostanza se viene fabbricata in quantitativi pari o superiori a una tonnellata l'anno per ciascun fabbricante e se non è esentata dall'obbligo di registrazione. Se la sostanza è stata preregistrata, il termine di registrazione è il 31 maggio 2018 per le sostanze immesse sul mercato dell'UE in quantitativi compresi fra 1 e 100 tonnellate all'anno. Le sostanze fornite in volumi maggiori e quelle più pericolose, per esempio le sostanze cancerogene, devono essere già state registrate nel 2010 o nel 2013. I fabbricanti e gli importatori che immettono sul mercato sostanze nuove e non preregistrate devono provvedere alla loro registrazione prima di poterle fabbricare o importare.
- **Condurre una valutazione della sicurezza chimica** per identificare e descrivere le condizioni d'uso e di fabbricazione della sostanza che possono essere ritenute sicure e presentare una relazione sulla sicurezza chimica (CSR). Questa prescrizione si applica quando la sostanza è fabbricata in quantitativi superiori a 10 tonnellate all'anno.
- **Comunicare** informazioni sulla sicurezza nella catena di approvvigionamento fornendo una scheda di dati di sicurezza per le sostanze pericolose come previsto. La scheda di dati di sicurezza, disciplinata dal regolamento REACH (articolo 31 e allegato II), è il principale strumento di comunicazione nella catena di approvvigionamento al fine di garantire una migliore gestione dei rischi derivanti dalle sostanze pericolose.
- **Controllare** se eventuali sostanze sono incluse nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV) o nell'elenco delle restrizioni (allegato XVII). In questi casi non è possibile immettere la sostanza sul mercato senza previa autorizzazione o utilizzarla alle condizioni descritte nella restrizione.



FORMULATORI

I formulatori utilizzano sostanze e/o miscele come ingredienti per le miscele che producono.

- Se il fornitore di una sostanza o miscela è stabilito nell'UE, le sostanze in quanto tali o i quanto componenti della miscela dovrebbero essere già state (pre)registrate dai rispettivi fabbricanti. In tal caso, il formulatore della miscela è considerato un utilizzatore a valle e non è tenuto a registrare la sostanza, ma deve ottemperare a tutte le altre prescrizioni previste per gli utilizzatori a valle.
- Se il fornitore della sostanza o della miscela è stabilito al di fuori dell'UE e non ha nominato un rappresentante esclusivo nell'Unione, il formulatore della miscela è considerato un importatore. In tal caso, è tenuto a rispettare gli obblighi che spettano agli importatori e a registrare le sostanze utilizzate in quanto tali o in quanto componenti di una miscela.



Quando il formulatore fornisce la miscela a valle della catena di approvvigionamento, è tenuto a comunicare informazioni sull'uso sicuro e a preparare una scheda di dati di sicurezza, ove richiesta.

Per ulteriori informazioni:

» <http://echa.europa.eu/regulations/reach/downstream-users/who-is-a-downstream-user/formulators>

»

Nelle materie prime destinate a un singolo prodotto, sotto forma di miscela, è possibile che si verifichino entrambi i casi. Il fornitore di una sostanza/miscela può avere sede nell'UE mentre il fornitore di un'altra sostanza/miscela può essere stabilito fuori dall'UE.

PRODUTTORE DI ARTICOLI

Un produttore di articoli svolge il ruolo di utilizzatore a valle (se la sostanza o miscela viene utilizzata per la produzione di un articolo) e deve ottemperare alle relative prescrizioni. Inoltre, un produttore di articoli può essere soggetto a uno o più dei seguenti obblighi.

- o **Registrare** una sostanza intenzionalmente rilasciata da articoli, se la sostanza in questione è immessa sul mercato in quantitativi superiori a una tonnellata all'anno e non è stata registrata per tale uso dal fabbricante. Può trattarsi, per esempio, della sostanza rilasciata da un giocattolo profumato.
- o **Notificare** all'ECHA una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate presente nella composizione dell'articolo in una concentrazione superiore allo 0,1 % peso/peso e in quantitativi superiori a una tonnellata all'anno, se la sostanza non è stata registrata per tale uso.
- o **Comunicare** ai clienti informazioni sull'uso sicuro qualora in un articolo sia contenuta una sostanza presente nell'elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1 % peso/peso. Ai clienti professionali e, su richiesta, ai consumatori deve essere trasmesso quanto meno il nome della sostanza.
- o **Controllare** e assicurarsi che nessuna sostanza contenuta nell'articolo sia soggetta a restrizioni per l'uso in questione.

Le schede di dati di sicurezza non sono obbligatorie per gli articoli.

Per ulteriori informazioni:

Guida in pillole alle prescrizioni in materia di sostanze contenute in articoli

» <http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/guidance-in-a-nutshell>



Tutti gli attori sono tenuti a comunicare informazioni sulla sicurezza chimica lungo la catena di approvvigionamento.

IMPORTATORI DI SOSTANZE E/O MISCELE

Per gli importatori di sostanze vigono gli stessi obblighi previsti per i fabbricanti.

L'importatore di una miscela è tenuto a registrare tutte le sostanze presenti nella miscela qualora siano fornite in quantitativi superiori a una tonnellata all'anno per sostanza.

Tuttavia, l'importatore deve verificare se il fabbricante stabilito fuori dall'UE ha designato un rappresentante esclusivo nell'Unione per adempiere gli obblighi che spettano agli importatori di sostanze, miscele e/o articoli (articolo 8). In tal caso, gli importatori sono considerati utilizzatori a valle.

IMPORTATORI DI ARTICOLI

Gli importatori di articoli sono soggetti alle prescrizioni previste per i produttori di articoli. Tuttavia, per gli importatori può risultare più difficile raccogliere informazioni sulle sostanze rilasciate durante l'uso o su eventuali SVHC contenute nell'articolo.

È necessario informare i fornitori non appartenenti all'UE in merito alle prescrizioni stabilite dal REACH.

UTILIZZATORI A VALLE

Gli utilizzatori a valle non hanno l'obbligo di registrare le sostanze.

Tuttavia, per garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche sono tenuti a:

identificare e applicare le opportune misure riportate nella scheda di dati di sicurezza

Un utilizzatore a valle deve attenersi alle istruzioni riportate nella scheda di dati di sicurezza trasmessa dal fornitore di una sostanza o miscela pericolosa. Se la sostanza pericolosa è registrata, la scheda di dati di sicurezza può includere scenari di esposizione, che descrivono le modalità di gestione dei rischi correlati a ciascun uso identificato.

Quando gli utilizzatori a valle ricevono una scheda di dati di sicurezza, devono identificare e applicare misure adeguate per controllare i rischi esistenti presso il loro stabilimento, entro 12 mesi dalla ricezione della scheda di dati di sicurezza di una sostanza registrata.

Comunicare informazioni sulla sicurezza a fornitori e clienti

- o **responsabilità di informare i fornitori:** un utilizzatore a valle è tenuto a informare il fornitore qualora le misure di gestione dei rischi non risultino appropriate o disponga di nuove informazioni sulla classificazione o l'identificazione dei pericoli. L'utilizzatore a valle deve provvedere a comunicare tali informazioni senza indebito ritardo.



- o **possibilità di rendere il proprio uso** un uso identificato: in tal modo un utilizzatore a valle può ottenere la valutazione dei rischi correlati agli usi pertinenti in modo più semplice ed economico, poiché la valutazione viene effettuata dal fabbricante o dall'importatore che registra la sostanza. Affinché gli usi dell'utilizzatore a valle possano essere inclusi nel fascicolo di registrazione, egli deve comunicare al fornitore l'uso della sostanza. È consigliabile contattare i fornitori attraverso le organizzazioni di settore. Se, per ragioni commerciali, un utilizzatore a valle decide di non rendere noti i propri usi, può scegliere di redigere una relazione sulla sicurezza chimica.
- o **responsabilità di informare i clienti**: un'impresa che fornisce sostanze o miscele pericolose deve comunicare ai propri clienti informazioni sul relativo uso sicuro mediante la scheda di dati di sicurezza. Tali informazioni devono essere tempestivamente aggiornate se:
 - si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
 - è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
 - è stata imposta una restrizione.

Rispettare le condizioni dell'autorizzazione

Se un utilizzatore a valle utilizza una sostanza presente nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, è tenuto a rispettare le condizioni specificate nell'autorizzazione concessa a un attore più a monte nella catena di approvvigionamento e a notificare all'ECHA la prima fornitura della sostanza entro tre mesi.

L'utilizzatore a valle può anche presentare una domanda di autorizzazione se la sostanza è importante ai fini dell'attività commerciale. Se non è stata concessa alcuna autorizzazione all'utilizzatore a valle o a un'impresa più a monte nella catena di approvvigionamento, occorre cessare l'uso della sostanza dopo la data di scadenza e cercare alternative più sicure.

Rispettare eventuali restrizioni dell'uso

Se un utilizzatore a valle utilizza una sostanza soggetta a restrizioni, l'uso della sostanza in questione è consentito solo nel rispetto delle condizioni previste dalla restrizione.

Per ulteriori informazioni:

pagine web dell'ECHA per gli utilizzatori a valle

» <http://echa.europa.eu/downstream>

Guida in pillole - Utilizzatori a valle

» <http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/guidance-in-a-nutshell>

DISTRIBUTORI

La principale priorità per i distributori è garantire che le sostanze chimiche che forniscono siano conformi alle prescrizioni del REACH in materia di registrazione, autorizzazione e restrizione.

Le circostanze che incidono sul ruolo del distributore sono due:

- quando il distributore fornisce un prodotto chimico direttamente da paesi terzi è considerato un importatore;
- quando il distributore reimpacchetta un prodotto chimico o lo rietichetta per includervi il proprio marchio è considerato un utilizzatore a valle.




I distributori, compresi i rivenditori, non sono utilizzatori a valle; pertanto non sono soggetti all'obbligo di registrare le sostanze né di presentare domanda di autorizzazione.

Comunicare informazioni sulla sicurezza a fornitori e clienti

I distributori costituiscono il collegamento in termini di comunicazione fra i fabbricanti e i loro clienti e rivestono un ruolo importante nel garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche. Sono tenuti a trasmettere informazioni sulla sicurezza a monte e a valle della catena di approvvigionamento. Ciò può comprendere informazioni sulla sicurezza della manipolazione delle sostanze chimiche ricevute dal fabbricante e comunicate ai clienti per mezzo di una scheda di dati di sicurezza, come prescritto, oppure informazioni sull'uso della sostanza chimica ottenute dal cliente e trasmesse al fabbricante o all'importatore.

Se un articolo contiene una sostanza inclusa nell'elenco di sostanze candidate in una concentrazione pari allo 0,1 % peso/peso, i fornitori dell'articolo devono fornire agli utenti industriali o professionali consigli sull'uso sicuro dell'articolo in questione. Allo stesso modo, sono tenuti a rispondere gratuitamente entro 45 giorni a eventuali richieste di informazioni da parte dei clienti. Pertanto, l'industria può essere maggiormente incoraggiata a soddisfare la domanda di prodotti più sicuri, sostituendo le sostanze estremamente preoccupanti con alternative più sicure.



Tutti gli attori

Il regolamento REACH dispone che fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e distributori conservino le informazioni per 10 anni dalla data dell'ultima fornitura delle sostanze chimiche.



1.4 IL REGOLAMENTO CLP – COME FUNZIONA?

CLP

- » Classificare
- » Etichettare
- » Imballare
- » Notificare

Conoscere i potenziali danni che una sostanza chimica può causare alle persone e all'ambiente, in ragione dei quali può essere classificata come sostanza pericolosa, è il punto di partenza per la gestione dei rischi.

Tutte le sostanze e miscele sono soggette a classificazione e le sostanze pericolose, prima di poter essere immesse sul mercato, devono essere etichettate e imballate a norma del CLP (secondo quanto stabilito nei titoli II, III e IV), indipendentemente dai quantitativi forniti o utilizzati. Il regolamento CLP si applica anche alle miscele e alle sostanze pericolose utilizzate nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo o come sostanze intermedie nel processo di produzione quando sono importate o fornite a terzi.

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di sostanze e miscele devono:

- o classificare sia le sostanze sia le miscele nel rispetto dei criteri stabiliti dal CLP;
- o applicare le prescrizioni in materia di imballaggio ed etichettatura relative ai prodotti chimici pericolosi.

Per essere conformi al CLP, i fabbricanti e gli importatori di sostanze e miscele devono presentare all'ECHA una notifica della classificazione ed etichettatura per ciascuna sostanza che risponde ai criteri per essere classificata come pericolosa e viene immessa sul mercato in quanto tale o in quanto componente di una miscela. Tale notifica è prescritta anche per ciascuna sostanza che deve essere registrata a norma del REACH. Se la sostanza è già stata registrata ai sensi del REACH, è considerata notificata ai fini del CLP.

I produttori di articoli e gli importatori sono soggetti agli obblighi previsti dal CLP solo per articoli specifici, quali gli articoli esplosivi (come descritto nel punto 2.1 dell'allegato I al CLP).

I distributori devono garantire che le sostanze e miscele immagazzinate e vendute siano etichettate e imballate secondo i requisiti previsti dal CLP prima di immetterle sul mercato.

Prima di immettere sostanze chimiche o miscele sul mercato, le imprese devono:


- o determinare i possibili pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e classificarli secondo i criteri stabiliti dal CLP;
- o etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose secondo il sistema standardizzato stabilito dal CLP in modo che i lavoratori e i consumatori siano a conoscenza dei relativi effetti prima di manipolare le sostanze.

COME SI EFFETTUA LA CLASSIFICAZIONE?

Sono previsti due obblighi:

- o **classificazione armonizzata** (secondo l'allegato VI al CLP). Tale classificazione è stata concordata a livello di UE ed è giuridicamente vincolante per tutti i fornitori delle rispettive sostanze immesse sul mercato in quanto tali o in quanto componenti di miscele. Questo tipo di classificazione si applica generalmente alle sostanze più pericolose come le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione oppure i sensibilizzatori delle vie respiratorie. I principi attivi contenuti nei biocidi e nei prodotti fitosanitari generalmente dispongono di una classificazione armonizzata.

CLASSIFICARE



» <http://echa.europa.eu/regulations/clp/classification>

La classificazione armonizzata garantisce parità di condizioni a tutte le imprese presenti sul mercato dell'UE. Le società, inoltre, possono proporre l'armonizzazione della classificazione ed etichettatura di una sostanza (tranne per i principi attivi di biocidi e pesticidi) e/o partecipare alle consultazioni pubbliche sulle proposte di armonizzazione della classificazione delle sostanze.

- o L'autoclassificazione (di cui all'allegato I al CLP) si applica sia alle sostanze sia alle miscele. L'autoclassificazione è prevista per le sostanze per cui non è disponibile una classificazione armonizzata relativa alla classe di pericolo in questione. Se una miscela contiene una sostanza con una classificazione armonizzata, questi dati devono essere presi in considerazione per la classificazione della miscela.

Per poter stabilire la classificazione generalmente si seguono cinque fasi:

- o identificare tutti i dati disponibili relativi alle sostanze e alle miscele;
- o esaminare l'attendibilità delle informazioni acquisite;
- o valutare le informazioni confrontandole con i criteri di classificazione;
- o decidere la classificazione;
- o riesaminare la classificazione qualora si rendano disponibili nuove informazioni.

Le imprese possono seguire le suddette fasi di classificazione di una miscela consultando il sito Internet dell'ECHA all'indirizzo:

<http://echa.europa.eu/regulations/clp/classification>

<http://echa.europa.eu/support/mixture-classification/where-do-i-start>

ETICHETTA



» <http://echa.europa.eu/regulations/clp/labelling>

COME SI EFFETTUA L'ETICHETTATURA?

Il regolamento CLP definisce il contenuto di un'etichetta di pericolo e l'organizzazione dei vari elementi che figurano al suo interno (articolo 17 del CLP). L'articolo 31 del regolamento CLP definisce le disposizioni generali per l'apposizione delle etichette.

Un'etichetta di pericolo è costituita da simboli specifici (noti come "pittogrammi") e avvertenze.

Nell'ambito del CLP, i pittogrammi sono stati rielaborati con una nuova forma: un rombo con il bordo rosso ha sostituito il quadrato arancione (cfr. allegato I). Nuove avvertenze, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza e informazioni supplementari hanno sostituito le precedenti indicazioni di pericolo nonché le frasi di sicurezza e di rischio al fine di aiutare i lavoratori e i consumatori a comprendere i pericoli e i potenziali rischi causati dai prodotti chimici prima dell'uso.

Il seguente esempio illustra le prescrizioni relative all'etichetta di pericolo, comprese le dimensioni e la posizione dei vari elementi.



Esempio di etichetta di pericolo

Product	Prodotto
Identifier	Identificatore
Main hazardous substances	Principali sostanze pericolose
PRODUCT ABC	PRODOTTO ABC
Contains:	Contiene:
Substance D	Sostanza D
Substance E	Sostanza E
Company X	Impresa X
XXXX Street Helsinki	Via XXXX, Helsinki
Post Code ABC	CAP ABC
Phone: + 222335 1 358	Tel. + 222335 1 358
Hazard pictograms	Pittogrammi di pericolo
DANGER	PERICOLO
May be fatal if swallowed and enters airways.	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Causes skin irritation.	Provoca irritazione cutanea.
May cause drowsiness or dizziness. Very toxic to aquatic life with long lasting effects.	Può provocare sonnolenza o vertigini. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
IF SWALLOWED:	IN CASO DI INGESTIONE:
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
IF ON SKIN:	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
Wash with plenty of soap and water.	Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
IF INHALED:	IN CASO DI INALAZIONE:
Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione.
Avoid release to the environment.	Non disperdere nell'ambiente.
Nominal quantity	Quantità nominale

COME SI EFFETTUA L'IMBALLAGGIO?

Il regolamento CLP stabilisce prescrizioni speciali per l'imballaggio di sostanze e miscele pericolose (articolo 35). L'imballaggio di prodotti contenenti miscele o sostanze pericolose deve essere concepito e realizzato in modo da impedire che il contenuto fuoriesca e che i materiali utilizzati deteriorino il contenuto. Il disegno dell'imballaggio non deve attirare la curiosità dei bambini né indurre i consumatori in errore.

Per esempio, tutti i prodotti per la pulizia della casa, i detersivi e altri prodotti per piscine domestiche, pesticidi e prodotti per il giardinaggio non devono avere una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per

IMBALLAGGIO



»<http://echa.europa.eu/regulations/clp/labelling>

prodotti alimentari o mangimi, medicinali o cosmetici.

COME SI EFFETTUA LA NOTIFICA NELL'INVENTARIO C&L?

La procedura è semplice e gratuita. Le imprese presentano all'ECHA le informazioni richieste in materia di classificazione ed etichettatura (C&L) (articolo 40 del CLP). A tal fine possono avvalersi di uno strumento online progettato per guidarle per tutto il processo. Le miscele in quanto tali non devono essere notificate, tuttavia la loro immissione sul mercato è illegale se non sono state notificate dai rispettivi fabbricanti o importatori tutte le sostanze pericolose in esse contenute.

La notifica deve avvenire entro un mese dall'immissione sul mercato dell'UE della sostanza pericolosa in quanto tale o in quanto componente di una miscela. Per gli importatori il periodo di un mese è calcolato a partire dal giorno in cui il prodotto viene fisicamente introdotto nel territorio doganale dell'UE. Le informazioni per le quali non è stata richiesta la riservatezza vengono pubblicate dall'ECHA nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature.

NOTIFICA



» <http://echa.europa.eu/regulations/clp/cl-inventory/notification-to-the-cl-inventory>

SINTESI DEI RUOLI E DELLE PRESCRIZIONI A NORMA DEL CLP

Ruolo nella catena di approvvigionamento	Classificare	Etichettare	Imballare	Notificare all'ECHA	Raccogliere e conservare le informazioni quanto meno per
Fabbricante	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Importatore	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Produttore/ Importatore di articoli esplosivi *	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Utente a valle**	Sì/No**	Sì	Sì	No	Sì
Distributore/Rivenditore al dettaglio**	No**	Sì	Sì	No	Sì

* Articoli esplosivi e articoli che producono un effetto pratico esplosivo o pirotecnico (punto 2.1 dell'allegato I al CLP)

**Gli utilizzatori a valle e i distributori hanno la possibilità di adottare la classificazione utilizzata dai loro fornitori a meno che apportino una qualunque modifica al prodotto (per esempio in caso di formulazione di una nuova miscela).



1.5 IL REGOLAMENTO SUI BIOCIDI – COME FUNZIONA?

I biocidi possono essere messi a disposizione sul mercato o usati solo se sono conformi al regolamento BPR. La normativa si applica anche a produttori e importatori di articoli trattati.

L'accesso al mercato si basa su una procedura in due fasi:

- o **Il principio attivo** destinato a essere utilizzato in un biocida o per trattare un articolo deve essere approvato (devono esserne valutate positivamente l'efficacia e la sicurezza) nel tipo di prodotto pertinente a livello di UE;
- o il **biocida** necessita di un'autorizzazione a livello nazionale o di UE prima di poter essere messo a disposizione sul mercato (per esempio venduto) o usato.

Eccezione: se il principio attivo non è ancora stato approvato ma rientra nel programma di riesame dei principi attivi esistenti, il biocida può essere messo a disposizione sul mercato e usato conformemente alle leggi nazionali.

APPROVAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI

Per tipi di prodotto specifici deve essere presentato all'ECHA un fascicolo per l'approvazione del principio attivo. Quando un principio attivo è stato approvato, la Commissione europea lo include nell'elenco dei principi attivi approvati.

INCLUSIONE NELL'ELENCO DELLE SOSTANZE CHE NON DESTANO PREOCCUPAZIONE (ALLEGATO I)

In questo modo è possibile accedere a una nuova procedura semplificata per l'autorizzazione dei biocidi. Occorre presentare all'ECHA una domanda di modifica dell'allegato I e, in taluni casi, possono essere necessari alcuni dati per la valutazione completa dei rischi della sostanza.

Per ulteriori informazioni:

» <http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/annex-i-amendment>

Inoltre, dal 1° settembre 2015, un prodotto biocida costituito da, contenente o capace di generare una sostanza interessata non può essere messo a disposizione sul mercato dell'UE se il fornitore della sostanza o del prodotto non è iscritto nell'elenco delle sostanze e dei fornitori per i tipi di prodotto ai quali il prodotto appartiene (elenco di cui all'articolo 95).

Per ulteriori informazioni:

»» <http://echa.europa.eu/biocides-2015>

BPR

- » Approvazione dei principi attivi
- » Autorizzazione dei biocidi
- » Articoli trattati

PROGRAMMA DI RIESAME



» <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances>

APPROVAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI



» <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances>

AUTORIZZAZIONE DEI BIOCIDI

» <http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/authorisation-of-biocidal-products>

AUTORIZZAZIONE DEI BIOCIDI

L'autorizzazione ai sensi del regolamento BPR differisce da quella prevista a norma del REACH. Ai sensi del BPR l'autorizzazione è definita come autorizzazione nazionale, autorizzazione dell'Unione o autorizzazione semplificata, cfr. articolo 3 del BPR.

È possibile scegliere fra:

- o **autorizzazione nazionale** (articolo 29) – quando un'impresa pianifica la vendita di un prodotto in uno Stato membro dell'UE è sufficiente presentare una domanda di autorizzazione del prodotto nel suddetto paese;
- o **riconoscimento reciproco** – se intende immettere il prodotto sul mercato di diversi paesi europei, l'impresa deve optare per il riconoscimento reciproco, in sequenza (articolo 33) - estendendo un'autorizzazione già esistente in un paese dell'UE - o in parallelo (articolo 34) - avviando la procedura di autorizzazione per tutti i paesi interessati in un'unica soluzione;
- o **autorizzazione dell'Unione** (articolo 41) – questa nuova procedura, gestita dall'ECHA, consente alle imprese di ottenere in un'unica soluzione l'autorizzazione a livello di UE per determinati prodotti che saranno utilizzati in condizioni simili in tutti gli Stati membri;
- o **autorizzazione semplificata** (capitolo V) – questa nuova procedura accelerata ha lo scopo di incoraggiare l'uso dei biocidi meno nocivi per l'ambiente, la salute umana e quella animale. Per essere ammissibile il biocida deve contenere solo principi attivi di cui all'allegato I del regolamento. Non può contenere, invece, sostanze che destino preoccupazione e nanomateriali, deve essere sufficientemente efficace per lo scopo previsto e la sua manipolazione non deve richiedere dispositivi di protezione. Semplificazione significa tempi di elaborazione più brevi e accesso all'intero mercato dell'UE senza che sia necessario il riconoscimento reciproco.

Per maggiori informazioni:

In merito agli aspetti pratici del BPR:

» <http://echa.europa.eu/practical-guides/bpr-practical-guides>

ARTICOLI TRATTATI

» <http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/treated-articles>

ARTICOLI TRATTATI

Il BPR stabilisce norme per l'uso di articoli trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi.

A norma del regolamento, gli articoli possono essere trattati esclusivamente con biocidi contenenti principi attivi approvati nell'UE. Questo principio segna un cambiamento rispetto alla direttiva sui biocidi (abrogata dal BPR dal 1° settembre 2013) in base alla quale gli articoli importati da paesi terzi potevano essere trattati con sostanze non approvate nell'UE (come ad esempio il legno trattato con arsenico e i divani e le scarpe contenenti DMF).

Le imprese devono inoltre essere pronte a fornire informazioni ai consumatori in merito al trattamento biocida dell'articolo che commercializzano. Se un consumatore richiede informazioni su un articolo trattato, il fornitore è tenuto a fornirle gratuitamente entro 45 giorni.

1.6 QUALI SONO LE SCADENZE?

Le date importanti per garantire l'accesso al mercato:

1° giugno 2015	CLP Chi? Formulatori o importatori di miscele
	Cosa? Termine per la (ri)classificazione e la (ri)etichettatura: delle miscele
1° settembre 2015	BPR Chi? Fornitori di sostanze o fornitori di prodotti nella catena di approvvigionamento in questione
	Cosa? Inclusi nell'elenco dei principi attivi e fornitori approvati (di cui all'articolo 95)
31 maggio 2017	REACH Chi? Utilizzatori a valle
	Cosa? Richiesta ai fornitori di valutare i propri usi delle sostanze che devono essere registrate nel 2018 (facoltativo)
1° giugno 2017	CLP Chi? Distributori
	Cosa? Fine del periodo di validità delle miscele con i vecchi pittogrammi
31 maggio 2018	REACH Chi? Fabbricanti e importatori
	Cosa? Termine per la registrazione delle sostanze immesse sul mercato in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all'anno per impresa. Dopo questa data le sostanze non registrate presenti sul mercato saranno considerate illegali.

ALTRE SCADENZE	REACH Chi? Fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle
	Cosa? Presentare domanda di autorizzazione se desiderano continuare a immettere sul mercato per uno specifico uso o continuare a utilizzare una sostanza presente nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione dopo la data di scadenza.
	CLP Chi? Fabbricanti e importatori
	Notificare all'inventario delle classificazioni e delle etichettature entro un mese dall'immissione sul mercato di una sostanza pericolosa.
	REACH Chi? Utilizzatori a valle
	Cosa? Gli utilizzatori a valle che si basano su un'autorizzazione concessa a un attore a monte della catena di approvvigionamento devono conformarsi alle condizioni specificate nell'autorizzazione e devono notificare all'ECHA la prima fornitura della sostanza entro tre mesi.
	REACH Chi? Utilizzatori a valle
	Cosa? 12 mesi dalla ricezione della scheda di dati di sicurezza di una sostanza registrata per identificare e attuare misure di gestione dei rischi.

Se siete tenuti a rispettare queste scadenze, avviate fin d'ora i preparativi. Prima sarà necessario adottare importanti decisioni commerciali e attuare una buona strategia.


Assicuratevi di:

- o identificare il vostro ruolo a norma del REACH, del CLP e del BPR per ciascuna sostanza ed essere proattivi - per comunicare lungo la catena d'approvvigionamento;
- o monitorare il volume delle sostanze fabbricate, importate o utilizzate;
- o mantenervi aggiornati sugli sviluppi giuridici e monitorare periodicamente sul sito Internet dell'ECHA o attraverso le notizie dell'ECHA lo stato normativo delle vostre sostanze ai fini della classificazione armonizzata a norma del CLP, l'inclusione di nuove sostanze nell'elenco di sostanze candidate del REACH, l'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione e l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni, oppure l'identificazione di principi attivi biocidi come candidati alla sostituzione.

2. Come orientarsi nella legislazione dell'UE sulle sostanze chimiche

2.1 TROVARE LE PRESCRIZIONI APPLICABILI A SECONDA DEI CASI

2.1.1 Il REACH e il CLP



Non-EU	Extra UE
Possible roles depending on the supply sources	Possibili ruoli a seconda delle fonti di approvvigionamento
Possible roles depending on the products manufactured	Possibili ruoli a seconda dei prodotti fabbricati
Substance	Sostanza
Mixture	Miscela
Article (end product, component, packaging)	Articolo (prodotto finale, componente, imballaggio)
Within the European union	Nell'Unione europea
Only representative	Rappresentante esclusivo
Importer	Importatore
Manufacturer	Fabbricante
Downstream user	Utilizzatore a valle
Downstream user	Utilizzatore a valle
Producer of articles	Produttore di articoli
Producer of articles	Produttore di articoli

1. FASE 1: IDENTIFICARE IL PROPRIO RUOLO

I principali ruoli delle imprese nell'ambito del REACH e del CLP sono: fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore di una sostanza in quanto tale, in quanto componente di miscele o contenuta in articoli.

Il fornitore ha sede nell'UE o al di fuori di essa?	Questa informazione può essere utile per stabilire se il vostro ruolo è quello di importatore.
Se l'impresa ha sede al di fuori dell'UE, ha nominato un rappresentante esclusivo?	
Se l'impresa ha sede nell'UE, qual è la sua posizione nella catena di approvvigionamento per il prodotto specifico?	In tal modo è possibile determinare se avete il ruolo di fabbricante, utilizzatore a valle o distributore.
L'impresa fabbrica la sostanza?	
L'impresa usa la sostanza in quanto tale o in quanto componente di miscele nell'ambito delle sue attività industriali o professionali?	
L'impresa si limita a conservare e commercializzare il prodotto chimico senza riempire o modificarne l'imballaggio?	

Per scenari specifici utili per individuare se l'impresa è un utilizzatore a valle o riveste un altro ruolo nella catena di approvvigionamento a norma del REACH, si rimanda agli Orientamenti per gli utilizzatori a valle dell'ECHA:

➤ http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/du_it.pdf

2. fase 2: identificare il prodotto fabbricato, comprato, venduto o utilizzato

Ai sensi del REACH e del CLP, un prodotto chimico può essere una sostanza (per esempio la formaldeide), una miscela (per esempio un lubrificante) o un articolo per uso professionale (per esempio intelaiatura per finestre) o di consumo (per esempio un telefono cellulare, un articolo di pelletteria).

Si applicano eventuali esenzioni generali dagli obblighi previsti ai sensi del REACH e del CLP?	Le sostanze chimiche e le miscele già disciplinate da altre normative, ad esempio medicinali, cosmetici, sostanze radioattive e rifiuti sono parzialmente o totalmente esentate dagli obblighi dei regolamenti REACH e CLP.
Qual è il tonnellaggio annuale della sostanza fabbricata o importata in quanto tale, in quanto componente di miscela o contenuta in articoli?	Se il quantitativo totale è pari o superiore a una tonnellata l'anno è necessario registrare la sostanza perché sia legalmente sul mercato.

3. fase 3: identificare se il prodotto è pericoloso

Maggiore è la pericolosità delle sostanze tanto più è necessario che i fornitori e gli utilizzatori si conformino ai requisiti previsti dal REACH e dal CLP in materia di sicurezza chimica.

Questo principio può incentivare le imprese a rivedere il proprio portafoglio e a sostituire le sostanze (più pericolose) con sostanze più sicure.

Ponetevi le seguenti domande e agite di conseguenza:

La sostanza è pericolosa?	Classificare, etichettare e imballare in conformità del CLP, notificare all'ECHA
	Scheda di dati di sicurezza prescritta dal REACH
	Assicurarsi che la sostanza sia usata in modo sicuro nel rispetto delle informazioni fornite nella scheda di dati di sicurezza

È una sostanza estremamente preoccupante presente nell'elenco di sostanze candidate all'autorizzazione?	Classificare, etichettare e imballare in conformità del CLP, notificare all'ECHA
	Scheda di dati di sicurezza prescritta dal REACH
	Assicurarsi che la sostanza sia usata in modo sicuro nel rispetto delle informazioni fornite nella scheda di dati di sicurezza
	Comunicare informazioni sull'uso sicuro degli articoli contenenti SVHC a destinatari e consumatori, su loro richiesta
	Notificare se la sostanza presente in un articolo è fornita in quantitativi superiori a una tonnellata l'anno in una concentrazione superiore allo 0,1 % peso/peso, a meno che la sostanza non sia stata registrata per l'uso in questione
La sostanza è inclusa nell'elenco di sostanze soggette ad autorizzazione?	Classificare, etichettare e imballare in conformità del CLP, notificare all'ECHA
	Scheda di dati di sicurezza prescritta dal REACH
	Assicurarsi che la sostanza sia usata in modo sicuro nel rispetto delle informazioni fornite nella scheda di dati di sicurezza
	È necessaria un'autorizzazione per poter usare la sostanza o per poterla immettere sul mercato dopo la sua data "di scadenza".
	Se un'impresa decide di presentare domanda di autorizzazione, è necessaria un'analisi delle alternative più sicure
La sostanza è riportata nell'elenco di sostanze soggette a restrizioni?	Sono possibili restrizioni per specifici usi, limiti di concentrazione o un divieto assoluto. Occorre assicurarsi di rispettare le condizioni della restrizione

Le prescrizioni sono stabilite per ciascuna sostanza e possono essere previste diverse prescrizioni per un singolo prodotto.



RISORSE ONLINE PER IDENTIFICARE E CHIARIRE GLI OBBLIGHI INDIVIDUALI

- Utilizzare il Navigator dell'ECHA per identificare gli obblighi individuali per ciascuna sostanza e accedere direttamente ai documenti di orientamento pertinenti. Il REACH può essere consultato in 23 lingue dell'UE:

» <http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/identify-your-obligations>

- Verificare come una sostanza viene disciplinata ai sensi del REACH e del CLP (per esempio se è presente nell'elenco di sostanze candidate o nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) utilizzando la casella "Ricerca sostanze chimiche" presente sulla homepage dell'ECHA:

» <http://echa.europa.eu>

- Cercare le risposte alle domande frequenti sul sito Internet dell'ECHA o sul sito Internet dell'helpdesk nazionale di riferimento.

Link:

» <http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas>

» <http://echa.europa.eu/support/helpdesks>



L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) garantisce l'applicazione coerente dei regolamenti REACH, CLP e BPR. Fornisce inoltre alle imprese informazioni, orientamenti e strumenti informatici per preparare e presentare le informazioni richieste e un servizio helpdesk per aiutarle a conformarsi alle normative vigenti. Sul sito Internet dell'ECHA sono disponibili le informazioni chiave per le PMI pubblicate in 23 lingue dell'UE.


2.1.2 Il BPR

1. FASE 1: IDENTIFICARE IL PROPRIO PRODOTTO

Per identificare il prodotto desiderato è necessario fare riferimento alle definizioni fornite dalla normativa e riportate a pagina 8-9 della presente pubblicazione.

Il prodotto in questione è contemplato dal BPR?	È un principio attivo?
	È un biocida?
	È un articolo trattato?

2. fase 2: verificare se la propria attività è contemplata dal regolamento



Per verificare se il BPR si applica all'attività commerciale in questione, occorre fare riferimento alle definizioni fornite nell'articolo 3 del regolamento:

immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato di un biocida o di un articolo trattato;

messa a disposizione sul mercato: **ogniqualevolta** un biocida o un articolo trattato vengono forniti nel corso di un'attività commerciale per la distribuzione o l'uso, a titolo oneroso o gratuito;

Uso: **qualsiasi operazione** effettuata con un biocida, comprese la conservazione, la manipolazione, la miscelazione e l'applicazione, escluse le operazioni compiute al fine di esportare il biocida o l'articolo trattato al di fuori dell'Unione.

In sintesi, il BPR si applica ai prodotti fabbricati per o forniti e/o usati sul mercato del SEE.

Se fabbricate biocidi da esportare al di fuori del SEE, non siete soggetti alle prescrizioni stabilite dal BPR. Verificate se trovano applicazione altre normative dell'UE o nazionali.

3. Fase 3 – Identificare la procedura da seguire

APPROVAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO

Producete o fornite un principio attivo?

PRINCIPIO ATTIVO ESISTENTE	SÌ	Il principio attivo in questione era presente sul mercato alla data del 14 maggio 2000?	NO	NUOVO PRINCIPIO ATTIVO
		Verificate se il principio attivo è:		
Se non è così, probabilmente potete presentare domanda per l'approvazione.		a) sull'elenco dei principi attivi approvati nel tipo di prodotto pertinente.		Se non è così, potete presentare domanda per l'approvazione.
I biocidi basati su sostanze presenti nel programma di riesame possono essere forniti per la distribuzione e l'uso nel tipo di prodotto appropriato, fatto salvo il rispetto della legge nazionale in materia (se presente), prima che sia presa una decisione in merito alla loro approvazione.		b) incluso nel programma di riesame nel tipo di prodotto pertinente. Se non è così, verificare se è possibile includervi una sostanza.		
Se non è così, potete presentare domanda per modificare l'elenco.		c) incluso nell'elenco delle sostanze che non destano preoccupazione (allegato I).		Se non è così, potete presentare domanda per modificare l'elenco.


Voi o un altro attore nella vostra catena di approvvigionamento siete inclusi nell'elenco dei principi attivi e dei fornitori di cui all'articolo 95 del BPR?

Un fornitore di sostanze (per esempio un fabbricante) o un fornitore di prodotti (per esempio un fabbricante di prodotti o un formulatore) di una catena di approvvigionamento deve essere incluso nell'elenco di cui all'articolo 95 affinché un biocida possa continuare a essere messo a disposizione sul mercato del SEE dopo il 1° settembre 2015.

In seguito all'approvazione di un principio attivo è necessaria l'autorizzazione del prodotto.

AUTORIZZAZIONE DEL PRODOTTO

Do you produce, use or supply a biocidal product?	Produceete, utilizzate o fornite un biocida?
Country-by-country authorisation	Autorizzazione paese per paese
EU-wide authorisation	Autorizzazione a livello di UE
Which procedure to use is a business choice based on your marketing strategy. Either you or the authorisation holder can apply for product authorisation.	La scelta della procedura da impiegare è una scelta imprenditoriale che si basa sulla strategia di marketing dell'impresa. Voi o il titolare dell'autorizzazione potete presentare domanda di autorizzazione del prodotto.
To encourage biocidal products that are less harmful for public health and the environment to be used:	Per incentivare l'uso di biocidi meno nocivi per la salute pubblica e per l'ambiente.
There is a simplified procedure for products based on lower risk active substances included in Annex I to the BPR.	Esiste una procedura semplificata per i prodotti basati sui principi attivi con minori rischi inclusi nell'allegato I al BPR.
It might be harder to obtain a product authorisation if an active substance contained in the product is a candidate for substitution.	Se un principio attivo contenuto nel prodotto è candidato alla sostituzione può essere più difficile riuscire a ottenere un'autorizzazione del prodotto.
Articles can only be treated with biocidal products containing approved active substances	GLI ARTICOLI POSSONO ESSERE TRATTATI UNICAMENTE CON BIOCIDI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI APPROVATI.
Do you supply a treated article?	Fornite un articolo trattato?
Make sure that the active substance used in the biocidal product is on the list of approved active substances or on Annex I	Assicuratevi che il principio attivo usato nel biocida sia presente nell'elenco dei principi attivi approvati o nell'allegato I.
If this is not the case, the treated article can still be supplied if the active substance is included in the Review Programme.	Se non è così, l'articolo trattato può continuare a essere fornito se il principio attivo è incluso nel programma di riesame.
If the active substance is not in the Review Programme, there is a transitional period to submit an application for approval by 1 September 2016.	Se il principio attivo non rientra nel programma di riesame, è possibile disporre di un periodo transitorio per presentare una domanda di approvazione entro il 1° settembre 2016.



2.2 ASSISTENZA

Per informazioni di carattere generale e informazioni specifiche sull'applicazione della normativa, visitate il sito Internet dell'ECHA. Contattate l'helpdesk nazionale REACH, CLP, BPR e/o l'helpdesk dell'ECHA.

» <http://echa.europa.eu/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks>

Per ricevere informazioni specifiche e assistenza e per condividere esperienze potete rivolgervi alla vostra associazione di settore. Sul sito Internet dell'ECHA è reperibile un elenco di associazioni europee per diversi settori, che seguono da vicino gli sviluppi normativi, collaborano con l'ECHA e forniscono un supporto concreto ai propri membri. Alcune dispongono anche di helpdesk dedicati ai singoli settori.

» <http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/stakeholders/accredited-stakeholder-organisations/support-by-echa-accredited-stakeholders>

Per problematiche specifiche relative alle sostanze potete contattare i vostri fornitori e altre imprese all'interno della catena di approvvigionamento. Uno degli obiettivi della normativa è incentivare questa comunicazione. La relativa attuazione si fonda sulle interdipendenze e incentiva la cooperazione fra i diversi attori.

Per informazioni sulle alternative più sicure e sull'accesso al finanziamento UE per la sostituzione potete contattare l'Enterprise Europe Network del vostro paese o della vostra regione. Questa rete gestisce, infatti, una banca dati delle tecnologie e delle ricerche tecnologiche presenti in oltre 50 paesi all'interno e all'esterno dell'Europa.

» <http://een.ec.europa.eu>

2.3 COME RIDURRE I COSTI

I regolamenti REACH e BPR, e in taluni casi anche il CLP, dispongono il pagamento di tariffe e oneri all'ECHA (le tariffe e gli oneri sono commisurati alle dimensioni dell'impresa).

Le micro, piccole o medie imprese possono beneficiare di riduzioni in conformità del diritto dell'UE: raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione. I fattori principali che determinano la condizione di PMI sono la soglia del numero degli effettivi e uno dei limiti finanziari (o entrambi i limiti) riportati nella seguente tabella:

Categoria dell'impresa	Effettivi	Fatturato	o bilancio totale
media impresa	≤ 250	≤ 50 milioni di euro	≤ 43 milioni di euro
piccola impresa	≤ 50	≤ 10 milioni di euro	≤ 10 milioni di euro
microimpresa	≤ 10	≤ 2 milioni di euro	≤ 2 milioni di euro

Queste soglie si applicano esclusivamente alle cifre relative alle singole imprese.

Un'impresa appartenente a un gruppo più grande può essere tenuta a includere i dati relativi all'organico/al fatturato/al bilancio del gruppo cui appartiene.

Il sito Internet dell'ECHA illustra cinque fasi chiare e mette a disposizione un calcolatore online per determinare la categoria d'impresa:

» <http://echa.europa.eu/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes/how-to-determine-the-company-size-category>

Seguendo queste fasi è possibile stabilire se l'impresa ha diritto a tariffe ridotte ed evitare oneri amministrativi derivanti dall'errata dichiarazione delle dimensioni dell'impresa.

Possono essere necessarie altre spese, spesso più elevate delle tariffe stesse, che dipendono dagli obblighi previsti, dalla necessità di generare o acquistare dati, dalla scelta di ricorrere a consulenti o dalla necessità/decisione di trovare alternative più sicure per sostituire le sostanze chimiche pericolose.

È POSSIBILE RIDURRE I COSTI NECESSARI PER GARANTIRE LA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA

- **Utilizzando al meglio l'assistenza gratuita fornita dagli helpdesk nazionali, dalle associazioni di settore e dall'ECHA.**

Questo potrà esservi utile per comprendere i vostri obblighi, identificare gli strumenti e le risorse gratuiti e specifici per la sostanza o il settore in questione.

Nell'allegato III sono riportate informazioni online e servizi utili per le PMI.

- **Partecipando alle giornate annuali delle parti interessate dell'ECHA.**

Gli eventi dell'ECHA sono gratuiti e consentono di ottenere consulenze individuali da parte del personale dell'ECHA su aspetti pratici e processi della legislazione. È anche possibile partecipare online o visualizzare i contributi video sul sito Internet dell'ECHA:

» <http://echa.europa.eu/news-and-events/events/>

- **Selezionando accuratamente un consulente privato**

Per permettervi di risparmiare tagliando i costi superflui, le associazioni industriali, in collaborazione con l'ECHA, hanno elaborato una lista di controllo per selezionare un buon consulente ai fini della conformità al REACH. La lista è disponibile in 23 lingue dell'UE:

» <http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/directors-contact-group>





2.4 DA OBBLIGHI DI LEGGE AD OPPORTUNITÀ COMMERCIALI

Siete a conoscenza degli incentivi giuridici per le scelte ecosostenibili?

I regolamenti REACH, CLP e BPR promuovono, fin dal principio, la sostituzione delle sostanze chimiche più pericolose. Sono altresì previste disposizioni dirette a sostegno della ricerca e dell'innovazione nell'ambito delle sostanze chimiche:

RICERCA E SVILUPPO

Le sostanze utilizzate in **attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico** sono esentate dalle disposizioni in materia di registrazione, autorizzazione e restrizione stabilite dal REACH. Il CLP prevede requisiti ridotti per l'etichettatura dell'imballaggio interno di sostanze e miscele al di sotto dei 10 ml.

Le sostanze utilizzate in **attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi**, come lo sviluppo e la sperimentazione di un nuovo processo quando si cambiano le materie prime o la sperimentazione delle nuove applicazioni di una sostanza, sono esentate dall'obbligo di registrazione a norma del REACH per un periodo di cinque anni. La notifica è invece necessaria.

Per incoraggiare la **ricerca e lo sviluppo nel settore dei principi attivi e dei biocidi**, il BPR contiene disposizioni specifiche in merito a esperimenti e test che interessano un biocida non autorizzato o un principio attivo non approvato (articolo 56 del BPR). Inoltre, se vengono rispettate determinate condizioni (articolo 55, paragrafo 2, del BPR), per i biocidi contenenti nuovi principi attivi può essere rilasciata un'autorizzazione provvisoria nazionale o dell'Unione per un periodo non superiore a tre anni. Come incentivo per lo sviluppo di prodotti nuovi e più sicuri, sono concessi periodi più lunghi per la protezione dei dati (da 10 a 15 anni) ai nuovi principi attivi (e ai rispettivi prodotti).

ALTERNATIVE PIÙ SICURE

La disponibilità di **alternative idonee** viene presa in considerazione nell'ambito delle decisioni sulle autorizzazioni e restrizioni a norma del REACH. Per esempio, tutte le imprese che presentano domanda di autorizzazione ai sensi del REACH sono tenute ad analizzare la disponibilità di alternative e a prenderne in considerazione i relativi rischi, nonché la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione.

I biocidi contenenti un principio attivo che è candidato alla sostituzione, per esempio se cancerogeno o tossico per la riproduzione o per l'ambiente, saranno sottoposti a valutazione comparativa prima dell'autorizzazione. Questa procedura consente di determinare se sul mercato sono disponibili alternative più sicure. Se tali alternative sono realmente disponibili e si rivelano efficaci, l'uso del biocida può essere vietato o sottoposto a restrizioni.

FINANZIAMENTI

Valutate la possibilità di richiedere finanziamenti dell'UE o nazionali

L'applicazione dei regolamenti REACH e CLP e le disposizioni del BPR generano una domanda di alternative e tecnologie più sicure per sostituire le sostanze chimiche più pericolose oggi presenti sul mercato dell'UE. Queste sostanze vengono identificate continuamente quali candidate per la sostituzione nell'ambito del BPR e vengono incluse nell'elenco di sostanze candidate, nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione e di quelle soggette a restrizioni nell'ambito del REACH. Questi elenchi possono costituire un riferimento utile nei casi in cui si renda necessaria una maggiore ricerca e innovazione.

Nell'allegato IV sono indicate alcune opportunità di finanziamento da parte dell'UE.

Partecipate – fornite e promuovete alternative più sicure e soluzioni tecnologiche CONSULTAZIONI PUBBLICHE

Le consultazioni pubbliche dell'ECHA sull'autorizzazione e sulle restrizioni a norma del REACH e sui biocidi candidati alla sostituzione richiedono informazioni sulle alternative più sicure. Le imprese innovative dovrebbero cogliere queste opportunità per fornire informazioni sulle loro soluzioni alternative, purché siano pertinenti all'oggetto della consultazione.

Informazioni su un'alternativa nuova o poco conosciuta, che risulta particolarmente idonea per un determinato uso, saranno di grande interesse per l'ECHA e per le imprese interessate. Inoltre, l'Agenzia sta attuando un servizio di partenariato di cui le imprese possono avvalersi per informare altre imprese in merito a un'alternativa o per cercare tali alternative. Molte altre iniziative, come il portale di supporto per le sostituzioni (Substitution Support Portal) mirano a promuovere soluzioni alternative.

Per ulteriori informazioni

Consultazioni pubbliche dell'ECHA su come affrontare le problematiche correlate alle sostanze preoccupanti in ambito REACH e CLP e sui candidati alla sostituzione in ambito BPR:

» <http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern>

Panoramica delle consultazioni pubbliche per l'autorizzazione ai sensi del REACH:

» <http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/public-consultation-in-the-authorisation-process>

Servizio di partenariato dell'ECHA sull'autorizzazione ai sensi del REACH:

» <http://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/partners-service-for-applicants>






Il Substitution Support Portal:

» <http://www.subsport.eu/>

Allegati

ALLEGATO I NUOVI PITTOGRAMMI DEL CLP QUALI SONO I PITTOGRAMMI PER I DIVERSI PRODOTTI

<p>CORROSIVO</p> 	<p>Esempi di dove è possibile trovare questo pittogramma:</p> <p>disgorganti per tubature, acido acetico, acido cloridrico, ammoniaca</p> <p>Simboli che saranno gradualmente eliminati:</p> 
<p>GAS SOTTO PRESSIONE</p> 	<p>Esempi di dove è possibile trovare questo pittogramma:</p> <p>contenitori per gas</p> <p>Simbolo che sarà gradualmente eliminato:</p> <p>non esiste alcun simbolo per questo pittogramma di pericolo</p>
<p>PERICOLO PER LA SALUTE/ PERICOLOSO PER LO STRATO DI</p> 	<p>Esempi di dove è possibile trovare questo pittogramma:</p> <p>detergenti, detergenti per toilette, liquidi refrigeranti</p> <p>Simbolo che sarà gradualmente eliminato:</p> 
<p>ESPLOSIVO</p> 	<p>Esempi di dove è possibile trovare questo pittogramma:</p> <p>fuochi d'artificio, munizioni</p> <p>Simbolo che sarà gradualmente eliminato:</p> 

<p>INFIAMMABILE</p> 	<p>Esempi di dove è possibile trovare questo pittogramma: olio per lampade, benzina, solvente per smalto</p> <p>Simbolo che sarà gradualmente eliminato:</p> 
<p>PERICOLOSO PER L'AMBIENTE</p> 	<p>Esempi di dove è possibile trovare questo pittogramma: pesticidi, biocidi, benzina, essenza di trementina</p> <p>Simbolo che sarà gradualmente eliminato:</p> 
<p>COMBURENTE</p> 	<p>Esempi di dove è possibile trovare questo pittogramma: candeggina, ossigeno per scopi medici</p> <p>Simbolo che sarà gradualmente eliminato:</p> 
<p>GRAVE PERICOLO PER LA SALUTE</p> 	<p>Esempi di dove è possibile trovare questo pittogramma: essenza di trementina, benzina, olio per lampade</p> <p>Simbolo che sarà gradualmente eliminato:</p> 
<p>TOSSICITÀ ACUTA:</p> 	<p>Esempi di dove è possibile trovare questo pittogramma: pesticidi, biocidi, metanolo</p> <p>Simbolo che sarà gradualmente eliminato:</p> 

Fonte:

> <http://echa.europa.eu/chemicals-in-our-life/clp-pictograms>

**ALLEGATO II
TIPI DI BIOCIDI**

Nell'allegato V al BPR i biocidi sono classificati in 22 tipi di prodotto, raggruppati in quattro gruppi principali.

Numero	Tipo di prodotto	Descrizione
Gruppo 1: Disinfettanti		
Da tali tipi di prodotti sono esclusi i detersivi non destinati ad avere effetti biocidi, compresi i detersivi liquidi e in polvere e prodotti analoghi.		
Tipo di prodotto 1	Igiene umana	I prodotti di questo gruppo sono biocidi usati per l'igiene umana, applicati sulla pelle o il cuoio capelluto o a contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio capelluto.
Tipo di prodotto 2	Disinfettanti e algicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali	Prodotti usati per la disinfezione di superfici, materiali, attrezzature e mobili non utilizzati in contatto diretto con alimenti destinati al consumo umano o animale. I settori di impiego comprendono, tra l'altro, piscine, acquari, acque di balneazione e altre; sistemi di condizionamento e muri e pavimenti in aree private, pubbliche e industriali e in altre aree per attività professionali. Prodotti usati per la disinfezione dell'aria, dell'acqua non utilizzata per il consumo umano animale, dei gabinetti chimici, delle acque di scarico, dei rifiuti di ospedali e del suolo. Prodotti usati come algicidi per il trattamento di piscine, acquari e altre acque e per la riparazione di materiali da costruzione. Prodotti usati per essere incorporati in tessuti, tessuti, maschere, vernici e altri articoli o materiali allo scopo di produrre articoli trattati con proprietà disinfettanti.

Numero	Tipo di prodotto	Descrizione
Tipo di prodotto 3	Igiene veterinaria	Prodotti usati per l'igiene veterinaria quali disinfettanti, saponi disinfettanti, prodotti per l'igiene orale o corporale o con funzione antimicrobica. Prodotti usati per disinfettare i materiali e le superfici associati al ricovero o al trasporto degli animali.
Tipo di prodotto 4	Settore dell'alimentazione umana e animale	Prodotti usati per la disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti o mangimi (compresa l'acqua potabile) destinati al consumo umano o animale. Prodotti usati per impregnare materiali che possono entrare in contatto con i prodotti alimentari.
Tipo di prodotto 5	Acqua potabile	Prodotti usati per la disinfezione dell'acqua potabile per il consumo umano e animale.
Gruppo 2: Preservanti Salvo disposizioni contrarie, questi tipi di prodotti includono solo i prodotti per prevenire lo sviluppo microbico e algale.		
Tipo di prodotto 6	Preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio	Prodotti usati per la preservazione di prodotti fabbricati, esclusi gli alimenti destinati al consumo umano o animale, i cosmetici o i medicinali o i dispositivi medici mediante il controllo del deterioramento microbico, per assicurarne la conservabilità. Prodotti usati come preservanti per lo stoccaggio o l'uso di esche rodenticide, insetticide o di altro tipo.
Tipo di prodotto 7	Preservanti per pellicole	Prodotti usati per la preservazione di pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento microbico o della crescita algale al fine di conservare le proprietà originarie della superficie di materiali e oggetti quali pitture, materie plastiche, materiali usati per sigillare, adesivi murali, leganti, carta, oggetti d'arte.

Numero	Tipo di prodotto	Descrizione
Tipo di prodotto 8	Preservanti del legno	Prodotti usati per la preservazione del legno, sin da quando è tagliato e lavorato, o dei prodotti in legno mediante il controllo degli organismi che distruggono o alterano l'aspetto del legno, compresi gli insetti. Questo tipo di prodotto comprende prodotti ad azione sia preventiva che curativa.
Tipo di prodotto 9	Preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati	Prodotti usati per la preservazione di materiali fibrosi o polimerizzati quali cuoio, gomma, carta o prodotti tessili, mediante il controllo del deterioramento microbiologico. Questo tipo di prodotto comprende i biocidi che contrastano il deposito di microorganismi sulla superficie dei materiali e quindi inibiscono o precludono lo sviluppo di odori sgradevoli e/o presentano altri tipi di vantaggi.
Tipo di prodotto 10	Preservanti per i materiali da costruzione	Prodotti usati per la preservazione dei lavori in muratura, di materiali compositi o di altri materiali da costruzione diversi dal legno mediante controllo degli attacchi microbiologici e algali.
Tipo di prodotto 11	Preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale	Prodotti usati per la preservazione dell'acqua o di altri liquidi usati nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale mediante il controllo degli organismi nocivi quali microrganismi, alghe e molluschi. Sono esclusi i prodotti usati per la disinfezione dell'acqua potabile o dell'acqua per le piscine.
Tipo di prodotto 12	Preservanti contro la formazione di sostanze viscido (slimicidi)	Prodotti usati per la prevenzione o per il controllo della formazione di sostanze viscido su materiali, attrezzature e strutture utilizzati in procedimenti industriali, ad esempio su legno e pasta per carta, strati sabbiosi porosi nell'estrazione del petrolio.
Tipo di prodotto 13	Preservanti per i fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio	Prodotti usati per controllare il deterioramento microbico nei fluidi utilizzati nella lavorazione o il taglio di metalli, vetro o altri materiali.
Gruppo 3: Controllo degli animali nocivi		
Tipo di prodotto 14	Rodenticidi	Prodotti usati per il controllo di ratti, topi o altri roditori, senza respingerli né attrarli.

Numero	Tipo di prodotto	Descrizione
Tipo di prodotto 15	Avicidi	Prodotti usati per il controllo degli uccelli, senza respingerli né attirarli.
Tipo di prodotto 16	Molluschicidi, vermicidi e prodotti destinati al controllo degli altri invertebrati	Prodotti usati per il controllo di molluschi, vermi e invertebrati non contemplati in altri tipi di prodotti, senza respingerli né attirarli.
Tipo di prodotto 17	Pescicidi	Prodotti usati per il controllo dei pesci, senza respingerli né attirarli.
Tipo di prodotto 18	Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi	Prodotti usati per il controllo degli artropodi (ad esempio insetti, aracnidi e crostacei), senza respingerli né attirarli.
Tipo di prodotto 19	Repellenti e attrattivi	Prodotti usati per controllare organismi nocivi (invertebrati come le pulci, vertebrati come uccelli, pesci e roditori), respingendoli o attirandoli, compresi i prodotti usati per l'igiene umana e veterinaria, direttamente sulla pelle o indirettamente nell'ambiente dell'uomo o degli animali.
Tipo di prodotto 20	Controllo di altri vertebrati	Prodotti usati per il controllo di vertebrati diversi da quelli contemplati dagli altri tipi di prodotto del presente gruppo, senza respingerli né attirarli.
Gruppo 4: Altri biocidi		
Tipo di prodotto 21	Prodotti antincrostazione	Prodotti usati per controllare la formazione e la fissazione di organismi incrostanti (microrganismi e forme superiori di specie vegetali o animali) su imbarcazioni, attrezzature per l'acquacoltura o altre strutture usate nell'acqua.
Tipo di prodotto 22	Fluidi usati nell'imbalsamazione e nella tassidermia	Prodotti usati per la disinfezione e la preservazione di cadaveri umani o di animali o di loro parti.

**ALLEGATO III
RISORSE UTILI PER LE PMI****IN 23 LINGUE DELL'UE O
MULTILINGUE**

Questo elenco è soggetto a costanti modifiche e non è pertanto esaustivo.

Il Navigator per individuare il ruolo svolto dalle imprese e gli obblighi incombenti ai sensi del REACH e del CLP

» <http://echa.europa.eu/identify-your-obligations>

ECHA-term – per acquisire il linguaggio dei regolamenti REACH, CLP e BPR

» <http://echa.cdt.europa.eu/>

Guida in pillole

» <http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/guidance-in-a-nutshell>

Sezione web dell'ECHA dedicata alle PMI

» <http://echa.europa.eu/sme>

Servizio registrazione REACH 2018

» <http://echa.europa.eu/reach-2018>

Opuscoli

La sicurezza chimica e le aziende

Classificazione ed etichettatura di sostanze chimiche - una breve guida I servizi ECHA in sintesi

» <http://echa.europa.eu/publications/leaflets>

Lista di controllo per la scelta di un buon consulente per la conformità al REACH

» <http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/directors-contact-group>

Pagine web dell'ECHA sulla classificazione delle miscele

» <http://echa.europa.eu/support/mixture-classification>

Pagine web dell'ECHA sull'uso sicuro delle sostanze chimiche sul posto di lavoro

» <http://echa.europa.eu/use-chemicals-safely-at-work>

La serie Napo dell'EU-OSHA su La sicurezza con un sorriso

» <http://www.napofilm.net>

Il Substitution Support Portal

» <http://subsport.eu>

Per maggiori informazioni e risorse utili nella vostra lingua, controllate il sito Internet del vostro helpdesk nazionale REACH, CLP e/o BPR:

» <http://echa.europa.eu/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks>

IN INGLESE

È possibile consultare le domande frequenti sui regolamenti REACH, CLP e BPR per argomento o effettuare una ricerca sul sito Internet dell'ECHA

» <http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas>

Articoli su "Come fare" nella newsletter dell'ECHA, in collaborazione con le PMI

» <http://newsletter.echa.europa.eu>

Esempi pratici e guide pratiche incentrati su aspetti specifici della legislazione

» <http://echa.europa.eu/publications>

Guida online dell'ECHA sulle schede di dati di sicurezza e sugli scenari d'esposizione

» <http://view.pagetiger.com/ECHAeGuide1-1/Issue1>

Orientamenti dell'ECHA sulle attività scientifiche di ricerca e sviluppo e sulle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

» <http://echa.europa.eu/support/guidance>

Webinar su temi specifici

» <http://echa.europa.eu/support/training-material/webinars>

Schede informative tematiche

REACH - Production, Import and Supply of Articles Safety in Contract Cleaning




Information for Retailers on Hazard Labelling and Packaging Labelling and packaging Requirements for Detergents and Biocidal Detergents

» http://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications

Registratevi per ricevere le notizie dell'ECHA e mantenervi aggiornati con le ultime informazioni e il materiale che potrebbe essere utile a voi e ai vostri clienti.

<http://echa.europa.eu/subscribe>

ALLEGATO IV VERIFICA DEI FINANZIAMENTI DELL'UE E NAZIONALI

	Se sussistono determinate condizioni, potete avere diritto a un sostegno nazionale o dell'UE. Sono possibili le seguenti opzioni.
	o Garanzie e prestiti secondo le esigenze delle PMI
	Gli istituti finanziari locali nel paese di appartenenza possono essere sostenuti dal COSME, il programma dell'UE per la competitività delle PMI. Ciò comporta ulteriori finanziamenti e condizioni più vantaggiose. L'importo, la durata, i tassi di interesse e le tariffe sono stabilite da ciascun istituto locale.
 Programma COSME dell'UE per le PMI	Si può utilizzare il portale unico d'accesso dell'UE ai finanziamenti per verificare la presenza nel proprio paese di un istituto:
	» http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_it.htm
 Fondi strutturali dell'Unione europea	I fondi strutturali dell'UE finanziano anche le PMI in aree ritenute prioritarie dalle autorità nazionali. Per maggiori informazioni rivolgersi ai punti di contatto designati nel proprio paese.
 Orizzonte 2020 Finanziament o dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione	<p>» http://ec.europa.eu/regional_policy/it/atlas/</p> <p>Esempio: i fondi messi a disposizione dal Fondo sociale europeo (FSE) e dalla Repubblica federale di Germania aiutano le PMI a ridurre i costi per i servizi di consulenza correlati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza sul posto di lavoro.</p> <p>» http://www.beratungsfoerderung.net</p> <p>o Contributi per la sostituzione e l'innovazione dai bilanci dell'UE e/o nazionali</p> <p>Esempio: progetto Samdokan</p> <p>» http://www.samdokanproject.eu/</p> <p>Lo strumento per le PMI nell'ambito del programma di ricerca e sviluppo dell'UE Orizzonte 2020 offre cofinanziamento e "coaching" per le PMI innovative.</p> <p>» http://ec.europa.eu/easme/sme_en.htm</p>

Il programma Eurostars per le PMI nel settore della ricerca è sostenuto da finanziamenti nazionali e dell'UE.

» <https://www.eurostars-eureka.eu/>

Programmi nazionali dedicati per l'ecoinnovazione.

» <http://eng.ecoinnovation.dk/>



Il programma LIFE dell'UE per l'ambiente e il clima eroga finanziamenti per progetti che incentivano un uso più sicuro e più sostenibile delle sostanze chimiche e la sostituzione delle sostanze tossiche con alternative più sicure o soluzioni che non siano di natura chimica. Nell'ambito del suddetto progetto possono essere finanziate anche le attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione e le azioni di sostegno alle imprese.



Per saperne di più consultare:

» <http://ec.europa.eu/environment/life/>

Sono disponibili punti di contatto nazionali in ogni paese per ciascuno di questi programmi, volti a offrire informazioni pratiche sulle modalità di presentazione delle domande di ammissione.

Potrebbe essere disponibile anche un servizio di sostegno finanziato dall'UE per aiutare gli interessati a ottemperare ai propri obblighi o fornire assistenza nella sostituzione delle sostanze chimiche pericolose con alternative più sicure. Contattare l'Enterprise Europe Network. La rete a servizio delle PMI gestisce una banca dati delle offerte e delle ricerche tecnologiche in oltre 50 paesi.

» <http://een.ec.europa.eu>

Esempio: Il portale delle sostituzioni

» <http://subsport.eu>

Riconoscimenti

La presente guida è frutto di una collaborazione fra l'ECHA, l'Enterprise Europe Network e i seguenti helpdesk nazionali per il REACH, il CLP e il BPR:

Danimarca

Sidsel Dyekjær

Helpdesk nazionale REACH e CLP, Environment Protection Agency danese

Germania

Suzanne Wiandt

Capo dell'unità dell'helpdesk tedesco REACH-CLP-Biocidi, istituto federale tedesco per la sicurezza e la salute sul lavoro (BAuA), funzionario federale per le sostanze chimiche

Irlanda

Caroline Walsh

Helpdesk nazionale REACH e CLP, Autorità irlandese per la salute e la sicurezza

Italia

Francesca Giannotti

Helpdesk nazionale REACH, Ministero dello Sviluppo Economico

Polonia

Monika Wasiak-Gromek

PhD, Capo dell'Helpdesk polacco REACH e CLP, Ufficio per le sostanze chimiche



Gli helpdesk nazionali istituiti dalle autorità competenti in ciascuno dei 28 Stati membri dell'UE e dei tre paesi del SEE hanno fornito consulenza sulle disposizioni dei regolamenti REACH, CLP e BPR. Essi appartengono inoltre a una rete, l'HelpNet, costituita dall'ECHA e dagli helpdesk nazionali BPR, CLP e REACH. Uno dei principali obiettivi della rete è promuovere l'armonizzazione della consulenza offerta alle imprese, che comprenda le loro responsabilità a norma di ciascuno dei regolamenti.

Potete trovare il vostro helpdesk nazionale all'indirizzo:

» <http://echa.europa.eu/it/support/helpdesks>

PARTNER DELL'ENTERPRISE EUROPE NETWORK COINVOLTI NEL PROGETTO

Hanno contribuito alla redazione del documento:

Clio Brivois-Poupard

Consulente legale europeo, Enterprise Europe Network, CCI Alsace, Francia

Maria El Jaoudi

Consulente legale europeo, Enterprise Europe Network della Francia sud occidentale, CCI Poitou-Charentes, Francia

Mathieu Bometon

Consulente legale europeo, Enterprise Europe Network CCI internazionale della Francia settentrionale, Lille

Consulenza in merito all'ambito di applicazione, alla fruibilità e al concetto alla base della guida:

Cliona Howie del Río

Project manager europeo e consulente ambientale, Cámara de Comercio de Cantabria, Spagna;
Presidente del gruppo di settore dell'Enterprise Europe Network Environment

Lucia Gigante, Mara Tumiatì, Maria Cristina Boeri

InnovHub SCI, Camera di Commercio di Milano, Italia

Lodovica Reale

Eurosportello – Unioncamere del Veneto, Italia

Maija Karkas

Vicedirettore, Camera di Commercio regionale di Helsinki, Finlandia

Metodi Naydenov

Fondo per la ricerca applicata e le comunicazioni/ARC Consulting Ltd, Bulgaria

Stanislava Trifonova

Camera di Commercio e dell'industri di Vratsa, Bulgaria



L'ENTERPRISE EUROPE NETWORK

L'Enterprise Europe Network è uno strumento chiave nella strategia dell'UE per incentivare la crescita e l'occupazione, in cui convergono quasi 600 organizzazioni di sostegno alle imprese di oltre 50 paesi, allo scopo di aiutare le piccole imprese a cogliere opportunità senza precedenti nel mercato unico dell'UE.

Le organizzazioni che fanno parte della rete comprendono camere di commercio e dell'industria, centri tecnologici, istituti di ricerca e agenzie per lo sviluppo. Molte di queste hanno sostenuto le attività commerciali locali per un periodo molto lungo e conoscono, pertanto, i punti di forza dei loro clienti e le loro esigenze (e conoscono l'Europa).

In quanto membri dell'Enterprise Europe Network queste organizzazioni sono connesse fra loro mediante potenti banche dati, possono condividere le loro conoscenze e offrire tecnologie e partner commerciali in tutti i paesi aderenti alla rete. Si è stabilito, inoltre, uno stretto legame con la Commissione europea che consente alle organizzazioni di tenersi al passo sulle politiche dell'UE e di offrire a Bruxelles il punto di vista delle piccole imprese su di esse.

SERVIZI SU MISURA PER LE PICCOLE IMPRESE

Il sostegno alle piccole attività commerciali è un cardine nell'impegno dell'UE per la crescita e l'occupazione. Dato che il 99 % delle imprese nell'UE è costituito da piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano il 67 % dell'occupazione, ciò che va a vantaggio delle PMI va a vantaggio dell'intera economia europea.

La rete è cofinanziata dal COSME - il programma dell'UE per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (PMI) per il periodo 2014-2020. I servizi della rete sono su misura per le PMI ma sono anche a disposizione di tutte le altre realtà commerciali, università e centri di ricerca.

SOLIDE FONDAMENTA

L'Enterprise Europe Network è stata lanciata nel febbraio del 2008 dalla direzione generale Imprese e industria della Commissione. La rete si fonda sulla rete dell'Euro Info Centre (EIC) e sulla rete dei Centri di collegamento per l'innovazione (IRC), istituiti rispettivamente nel 1987 e nel 1995.

Offrendo una combinazione dei servizi proposti dai suoi fortunati predecessori e non solo, la rete costituisce un vero e proprio sportello unico per le piccole imprese. Un organico costituito da oltre 3 000 unità qualificate fornisce un servizio multilingue di risposte pratiche a domande specifiche.



Chi siamo

AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE

Istituita il 1° giugno 2007, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è al centro del sistema normativo delle sostanze chimiche nell'Unione europea (UE). Questo sistema, negli ultimi anni, ha subito dei cambiamenti in seguito all'introduzione di quattro nuovi regolamenti che assicurano la libera circolazione delle sostanze chimiche nell'UE e un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente:

- o il REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche;
- o il CLP – il regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- o il BPR – il regolamento sui biocidi;
- o il PIC – il regolamento sull'assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e taluni pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

Questi atti legislativi sono applicabili in tutti gli Stati membri dell'UE senza che sia necessario recepirli nel diritto nazionale.

L'ECHA garantisce l'applicazione coerente di questi regolamenti in tutta l'Unione europea e nei paesi dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

LA MISSIONE DELL'ECHA

Tra le autorità di regolamentazione l'ECHA rappresenta la forza motrice per l'attuazione dell'innovativa legislazione dell'UE sulle sostanze chimiche a vantaggio della salute umana e dell'ambiente nonché dell'innovazione e della competitività.

L'ECHA aiuta le aziende a rispettare la normativa, promuove l'uso sicuro delle sostanze chimiche, fornisce informazioni sulle stesse e tratta le sostanze chimiche che destano preoccupazione.

LA VISIONE DELL'ECHA

L'ECHA aspira a diventare la principale autorità di regolamentazione al mondo in materia di sicurezza delle sostanze chimiche.

Agenzia europea per le sostanze chimiche
Annankatu 18, p.o. 400,
fi -00121 helsinki, Finlandia
echa.europa.eu

ECHA-15-B-02-EN - ED-04-15-425-ITN - 978-92-9247-446-1 - 10.2823/45412



□ Ufficio delle
pubblicazioni